

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile n° 8/2009 del 30 aprile 2009

IVA DI CASSA: IMPORTANTI NOVITÀ

DECRETO 26/03/2009 - Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo. (GU n. 96 del 27-4-2009)

Con decorrenza dal 27 aprile 2009 è **possibile** optare per il versamento dell'IVA al momento della effettiva riscossione del corrispettivo (e non più al momento di emissione della fattura).

Soggetti interessati: l'esigibilità differita dell'IVA è ammessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, da parte di soggetti Iva che nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, nel caso di inizio attività, prevedano di realizzare) un **volume d'affari non superiore a 200.000,00 euro**.

Sono escluse le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali e quelle assoggettate al regime del *reverse charge*.

Attenzione: sono comunque interessati alla novità, seppur indirettamente, **tutti** i soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, indipendentemente dal volume d'affari (vedi punto successivo).

Modalità: per beneficiare dell'esigibilità differita dell'IVA è **necessario** che la relativa fattura sia emessa con l'indicazione che si tratta di **"operazione con imposta a esigibilità differita, ex articolo 7 del DI 185/2008"**.

Rispettata questa condizione, l'IVA diventerà esigibile (e andrà quindi ricompresa nella liquidazione del periodo) solo al momento dell'incasso. Per gli incassi parziali l'esigibilità andrà gestita pro-quota (nella proporzione esistente tra importo fatturato e importo incassato).

A prescindere dalla data di incasso, l'IVA diventa comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (a meno che nel frattempo il cessionario o committente non sia incorso in procedure esecutive o concorsuali).

Specularmente, **le stesse regole applicate per l'esigibilità dell'IVA dovranno essere adottate dal cessionario o committente per la "detrazione"** (e a prescindere da qualsiasi soglia soggettiva o dimensionale).

Superamento della soglia dei 200.000 euro: l'IVA afferente le operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia dei 200mila dovrà essere trattata secondo le regole generali, ma le operazioni precedentemente effettuate continueranno a beneficiare dell'esigibilità differita.

RINVIO BONUS RICERCA E SVILUPPO: ISTANZE DAL 6 MAGGIO 2009

Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 21/04/09

L'originario termine del 22 aprile previsto per l'invio delle istanze per accedere alla prenotazione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo è stato rinviato al 6 maggio 2008. (cfr nostro Promemoria n. 7 del 15 aprile 2009 per approfondimenti).

IL REDDITOMETRO 2009-2011

Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 9 aprile 2009

L'Agenzia delle Entrate prevede, per il triennio 2009-2011, un piano straordinario di controlli basati sul c.d. "redditometro".

Il redditometro è uno strumento tecnico che "ricostruisce" il reddito complessivo sinteticamente attribuibile alle persone fisiche, elaborando diversi elementi "indicativi" di spesa e di investimento.

Il contribuente potrà difendersi da eventuali pretese erariali dimostrando la provenienza lecita delle disponibilità eccedenti il reddito assoggettato a tassazione.

SCOMPUTO DELLE RITENUTE SUBITE E NON CERTIFICATE

La risoluzione n. 68/E/2009 ha ribadito che il contribuente può scomputare le ritenute subite, anche in assenza della certificazione ricevuta dal committente (sostituto d'imposta), se è in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite l'esibizione della fatture e della relativa documentazione, proveniente da banche o da altri intermediari finanziari, a conferma dell'importo netto effettivamente percepito, così come risulta dalla fattura. In caso di controllo formale, alla fattura e alla documentazione bancaria, di cui sopra, dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara che il pagamento si riferisce ad una fattura regolarmente contabilizzata e che a fronte della stessa non vi siano stati altri pagamenti da parte del committente.

La Cassazione, con la sentenza n. 8316 del 7 aprile 2009, ritiene invece che il contribuente percettore di somme soggette a ritenute alla fonte a titolo di acconto sia da considerare il debitore principale dell'obbligazione tributaria: ne deriva che se il committente (sostituto d'imposta) non ha versato la ritenuta all'erario, l'Amministrazione finanziaria può rivolgersi direttamente al contribuente per la pretesa fiscale.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo **Promemoria** che ricordiamo essere un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.

Cordiali saluti.